



INsintesi

Accordo 1° febbraio 2018

PIANO GIOVANI

ASSUNZIONI

Il 1° Febbraio 2018 si è chiusa la trattativa nell'ambito della vertenza aperta con l'Azienda nel corso del mese di novembre. Tra i vari argomenti certamente un posto di primo piano compete al capitolo delle assunzioni di personale.

Ricordiamo che il "Piano di Trasformazione 2019" (di cui l'accordo del 4 febbraio 2017) ha previsto l'ulteriore uscita di 3.900 FTE con una previsione di assunzioni con un rapporto di 1 a 3 per 1.300 assunzioni a cui si aggiungevano oltre 1.000 consolidamenti di apprendisti già effettuati ed il recupero 1:3 delle uscite per turn over da effettuarsi anno per anno.



Con l'accordo di inizio mese si è convenuto di effettuare nuove assunzioni con un rapporto di 1:1 mese per mese man mano che si realizzeranno le cessazioni previste dal Piano stesso.

Dette assunzioni con contratto a tempo indeterminato/apprendistato riguarderanno circa 550 giovani.

UniCredit si è impegnata a ricercare le professionalità necessarie anche tra il personale disponibile presso il Fondo Emergenziale.

L'azienda inoltre effettuerà 280 assunzioni nella rete Commercial Banking Italy entro il primo trimestre 2018 completando il turn over relativo al 2017 ed anticipando, rispetto alle uscite, parte delle assunzioni previste per il 2018. Di queste 150, su nostra sollecitazione, sono già state realizzate a gennaio.



INEVIDENZA!

L'assunzione di personale con un rapporto di 1:1 è un'assoluta novità nel nostro settore.

Un accordo che finalmente offre opportunità ai giovani senza distruggere occupazione.

E' certamente una prima concreta risposta alla carenza di organico nelle strutture aziendali ed in particolare nella rete.



USCITE

(per esodo o pensionamento)

Il percorso relativo alle uscite è stato mantenuto assolutamente volontario e sono state confermate le medesime condizioni previste dall'accordo del 4 Febbraio 2017.

ART. 3 ADESIONI ALLA SEZIONE STRAORDINARIA DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Per coloro (AP e QD) che maturino i requisiti di legge (relativa "finestra") previsti per il pensionamento di vecchiaia/anticipata INPS o Ente Assimilabile **entro il 1° Giugno 2024** è prevista l'adesione volontaria al Fondo Esuberi Straordinario per un periodo massimo di 54 mesi (ovvero per un periodo inferiore, laddove la fruizione dei 54 mesi comportasse l'uscita dal servizio antecedente al 1° luglio 2018).

Le adesioni verranno raccolte in due fasi:

- una prima fase, entro trimestre 2018, per chi è già rientrante nel bacino di lavoratori/trici che matura la finestra pensionistica entro il 1° dicembre 2023;
- nel corso del secondo trimestre 2018, se non si dovessero raggiungere gli obiettivi di adesione previsti dal piano, si procederà a raccogliere le adesioni di coloro che matureranno la finestra nel 1° semestre 2024 (1° gennaio 2024 – 1° giugno 2024).

I **criteri di priorità** per l'accesso degli Aderenti al Fondo di Solidarietà sono i seguenti:

- la maturazione della finestra entro il 1° dicembre 2023;
- per coloro che maturano la finestra pensionistica tra il 1° gennaio e il 1° giugno 2024, l'operare in Regioni in cui esistano disallineamenti di organico rispetto alle minori necessità operative. L'azienda indicherà tali Regioni entro il 28 febbraio 2018 (cessazione nel 2° semestre 2019 alla data che verrà comunicata dall'azienda almeno 90 giorni prima);
- ove necessario, all'interno dei criteri suindicati, si farà riferimento alla maggiore prossimità alla decorrenza della pensione ed in caso di parità la maggiore anzianità di servizio nel Gruppo.



Verrà riconosciuto, oltre alla fruizione per tutto il periodo delle prestazioni della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà ed alle agevolazioni previste nell'accordo 4 febbraio 2017, in un'unica soluzione come integrazione al TFR (erogato al momento di accesso al Fondo di Solidarietà) un **incentivo** di 2 mensilità (2/13 della RAL) incrementato di 1 mensilità laddove il lavoratore si impegni a far pervenire le proprie dimissioni telematiche entro un mese dalla richiesta dell'azienda.

Il personale a part-time potrà richiedere il rientro a full time il mese precedente l'ingresso nel Fondo. Ciò produrrà benefici sia sull'assegno di esodo che sull'assegno pensionistico.

L'ammontare della prestazione netta al fondo straordinario, viene determinato simulando la pensione netta che spetterebbe al lavoratore, come se avesse già raggiunto i requisiti di legge alla data di accesso al Fondo. In buona sostanza il calcolo avviene sulla base dell'anzianità e delle retribuzioni effettivamente accreditate presso l'Inps nel corso della vita lavorativa, con l'incremento del periodo di accompagnamento a carico del Fondo in ragione di una retribuzione convenzionale, determinata sulla base dell'ultima mensilità ragguagliata ad anno..

Per il Fondo Straordinario coloro ai quali la pensione spetta secondo il metodo retributivo sino a tutto il 31.12.2011 (lavoratore con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995), l'importo del trattamento teorico come sopra determinato, risulta soggetto ad una riduzione dell'8% o dell'11% rispettivamente nel caso in cui l'ultima retribuzione annua percepita non superi euro 38.000 ovvero se superiore. Riduzione che, invece, non si applica in caso di calcolo della pensione con il sistema pro-quota (lavoratore con meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995) ovvero con quello tutto contributivo (anche nel caso di opzione donna).

*Ricordiamo che l'assegno straordinario risulta soggetto al regime di tassazione separata con la medesima aliquota applicata al TFR del lavoratore. Ciò comporta che il suo ammontare non deve essere dichiarato in sede di denuncia annuale e non risulta utile ai fini dei carichi familiari e delle detrazioni d'imposta. I percettori dell'assegno potrebbero essere considerati fiscalmente a carico del coniuge se titolari di reddito (per maggiori informazioni rivolgersi al **CAF CISL**).*



In caso di attività lavorativa subordinata (lavoro dipendente) compatibile con quella precedentemente svolta (non in concorrenza con l'ex datore di lavoro) l'assegno è cumulabile con tali redditi nella misura dell'ultima retribuzione mensile percepita, su base annua (esempio: ultima retribuzione mensile 3.000 – assegno straordinario 2100 = 900. Se il reddito della nuova attività subordinata è di 1.000 euro si verifica una riduzione dell'assegno di 100 euro – nb: tutti gli importi sono da confrontare nel loro valore lordo).

In caso di attività lavorativa autonoma compatibile con quella precedentemente svolta (non in concorrenza con l'ex datore di lavoro) la quota cumulabile è pari all'importo che si ottiene sommando il valore del trattamento di pensione minimo Inps tempo per tempo vigente ed il 50% della quota eccedente dell'assegno. In ogni caso l'ammontare dell'assegno ridotto sommato al reddito da attività, dovrà essere almeno pari all'importo del solo assegno per intero.

Il regime di cumulo parziale avverrà, per l'anno di competenza, in forma provvisoria salvo conguaglio nell'anno successivo a seguito di presentazione all'Inps della dichiarazione reddituale.

Il percettore dell'assegno straordinario è tenuto a comunicare con tempestività all'ex datore di lavoro ed al Fondo di Solidarietà, l'avvio della nuova attività ed il soggetto per il quale verrà svolta.

**Per maggiori informazioni potrai trovare la guida ai
Fondi di solidarietà sulla home page della FIRST CISL
nazionale**



Clicca sull'immagine per scaricare il file



La presentazione della **domanda irrevocabile di cessazione dal servizio** – con rinuncia al preavviso e all’indennità sostitutiva – dovrà essere formalizzata mediante applicativo che verrà messo a disposizione dall’azienda, fermo restando che la domanda resta subordinata alla conferma da parte aziendale al termine delle verifiche.

Qualora dovessero intervenire modifiche al sistema pensionistico, le Parti si incontreranno per ricercare le migliori soluzioni possibili.

INvidenza! Per verifica dell’ECOCERT (periodi non presenti, riscatti onerosi, ecc.) e per eventuali calcoli vi invitiamo a rivolgervi al dirigente sindacale presente nel vostro territorio.

**ART.4
PERSONALE
CON DIRITTO
ALLA PENSIONE
NEL 2019 (CON
FINESTRA
PENSIONISTICA FINO
A 1.1.2020)
NON GIÀ
ADERENTI A
PRECEDENTI
PIANI DI USCITA**

Sarà possibile entro il primo semestre 2018, per tutti i dipendenti non già aderenti a precedenti piani di esodo incentivati (compresi i dirigenti) che maturino il requisito pensionistico entro il 1° gennaio 2020 (compreso) presentare domanda di risoluzione su base volontaria e consensuale del rapporto di lavoro alla data di maturazione del primo trattamento pensionistico (o se già intervenuto, alla data del 1° luglio 2018) con gli incentivi (mensilità calcolate come 1/13° della RAL) come da tabella seguente:

TAB.1

età compiuta alla data di uscita in anni	Fino a 56	57	58	59	60	61	62	63 e oltre
Numero di mensilità di incentivo	13	12	11	10	9	8	7	6

In aggiunta è prevista la facoltà di accedere alla sezione straordinaria del Fondo alle condizioni e con i trattamenti di cui all’art.3 con possibilità di uscita al 1.07.2018.

L’Azienda provvederà a dare tempestiva comunicazione ai dipendenti interessati e a raccogliere le adesioni.

In alternativa ai trattamenti conseguenti alla fruizione della Sezione Straordinaria del Fondo di Solidarietà ed agli incentivi relativi, coloro che, con il riscatto, possono anticipare l’accesso a pensione entro il 1° gennaio 2020 potranno altresì manifestare l’interesse di riscatto diretto oneroso a carico dell’azienda.

L’azienda, effettuate le verifiche del caso e qualora ne derivino benefici in termini di costo, proporrà l’offerta al lavoratore/trice.

**RISCATTO
ONEROSO
(PERIODI DI STUDIO
UNIVERSITARI E ALTRE
FATTISPECIE
ASSIMILABILI)**



**ART. 5
NORMATIVE
PREVIDENZIALI DI
RIFERIMENTO E
CLAUSOLA DI
SALVAGUARDIA**

La normativa di riferimento è quella in vigore alla data odierna (cd Monti/Fornero, Legge n.214 del 22 dicembre 2011 e successive modifiche). Qualora dovessero venire introdotte modifiche alle normative sui requisiti di accesso alla pensione AGO le parti daranno luogo ad appositi incontri al fine di valutarne eventuali impatti che potrebbero derivare e ricercare le migliori soluzioni possibili.

Elemento essenziale per l'erogazione degli incentivi sarà la sottoscrizione del Verbale di Conciliazione.

**AGEVOLAZIONI
PREVISTE NEL
PERIODO DI
PERMANENZA NEL
FONDO
SOLIDARIETA' (IN
BASE ALL'ACCORDO
DEL 4 FEBBRAIO 2017)**

È previsto, per tutta la durata di permanenza nel Fondo, il **mantenimento** (a condizione che fruisca degli assegni straordinari in forma rateale, che mantenga il conto corrente con accredito di tali assegni e che non venga svolta attività in concorrenza) delle **condizioni creditizie del personale in servizio (escluse le sovvenzioni)**, dell'**assistenza sanitaria** (a richiesta), della **copertura per i superstiti** dei colleghi deceduti, del contributo aziendale a **previdenza integrativa** per le sole forme (fondi o sezione di fondi) pensionistiche complementari a contribuzione definita sia a carico dell'azienda sia a carico del lavoratore.

**INOLTRE...
INCENTIVAZIONE
INDIVIDUALE**

L'azienda ha, inoltre, comunicato, tramite una lettera consegnata a latere, che intende proporre un offerta di incentivo all'esodo volontario di 24 mensilità (calcolate sulla base di 1/13° della RAL) maggiorabile fino a 36 mensilità in ragione dell'anzianità di servizio nel Gruppo.

L'offerta è rivolta ad un massimo di 100 lavoratori/trici operanti nella COO Area (AP e QD con anzianità superiori a 5 anni nel Gruppo e privi dei requisiti di accesso ai piani di esodo di cui all'accordo) con esclusione delle strutture/figure IT con competenze specialistiche in ambito tecnologico e di innovazione (a titolo esemplificativo: Cyber Security, Data Science, Project management including Scrum & Agile, IT Architecture) nonché le competence line di capogruppo.

Elemento essenziale per il pagamento è la sottoscrizione del verbale di conciliazione.

Viene garantito il rapporto 1:1 tra adesioni e assunzioni

19 Febbraio 2018

La Segreteria First Cisl di UniCredit Group

